

N. R.G. 2023/8088

**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **8088/2023** promosso da:

C. [REDACTED] T. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. T. [REDACTED]
F. [REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. T. [REDACTED] F. [REDACTED]

RICORRENTE

contro

C. [REDACTED] C. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.
S. [REDACTED] V. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso il difensore avv. S. [REDACTED]
V. [REDACTED]

RESISTENTE

Il Giudice dott. Alessia Busato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/07/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'odierno ricorrente allegato di essere socio - per la quota di €.1.250,00- con la nipote C. [REDACTED] C. [REDACTED] - socia per la quota di €. 3.750,00- della società A. [REDACTED] T. [REDACTED] I. E. [REDACTED] società semplice, avente ad oggetto la conduzione di terreni agricoli, di allevamento, di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, compresa l'attività di agriturismo; allegato che la socia C. [REDACTED] C. [REDACTED] alla quale erano state attribuite l'amministrazione e la rappresentanza della società, era stata revocata dalla carica di amministratore giusta provvedimento ex art. 700 c.p.c. reso in data 12 giugno 2023 in quanto aveva, in violazione dell'art. 4 dei Patti Sociali, ceduto l'intero patrimonio immobiliare della società, senza la sua previa autorizzazione; allegato che, con missiva in data 05 aprile 2023 la signora C. [REDACTED] C. [REDACTED] gli aveva comunicato che, a seguito dell'avvenuta riscossione del corrispettivo della vendita dei beni societari, la società avrebbe provveduto al rimborso del finanziamento soci e alla distribuzione di utili, e che, con comunicazione via pec in data 15.06.2023, la medesima, preso atto dell'Ordinanza di revoca, aveva richiesto la disponibilità a nominare un liquidatore professionista di comune fiducia, chiedeva che, ex art. 700 c.p.c., fosse disposta l'esclusione della socia C. [REDACTED] C. [REDACTED] dalla società.

Nello specifico allegava che "la irregolarità e gli eccessi" dell'amministratrice erano risultati in contrasto con i fini della società e che si erano ripercossi necessariamente anche sulla sua posizione di socio, in quanto posti in essere in violazione degli "obblighi a lei derivanti dalla qualità di socio" avendo pregiudicato l'attuazione del rapporto sociale incidendo sulla possibilità della società di raggiungere i fini che le sono propri.

Con riferimento al *periculum in mora* riteneva "indubitabile l'esistenza di un rischio concreto per la continuità aziendale, che potrebbe essere pregiudicata definitivamente nelle more del procedimento volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita, atteso che l'iniziativa pretestuosa di porre la società in liquidazione paventata dalla resistente determinerebbe da una parte la definitiva perdita del patrimonio sociale e l'impossibilità di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita dell'intero compendio e dell'altra il compimento del



disegno esecrabile della signora C. [redacted] di avere sciolto, svenduto e dissolto in maniera arbitraria e prevaricatrice, nella consapevolezza del dissenso del socio T. [redacted] C. [redacted] il patrimonio di famiglia” segnalando che l’insanabile dissidio tra i soci asserito dalla resistente nella comunicazione del 15 giugno 2023 era stato dichiarato “al fine di evitare che eventuali iniziative giudiziarie del socio potessero rimuovere gli effetti degli atti arbitrariamente effettuati”.

Rigettata la richiesta di provvedimento *inaudita altera parte* per carenza dei presupposti di urgenza e integrato il contraddittorio, si costituiva la resistente che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso avendo la pronuncia di esclusione del socio natura costitutiva, lamentava l’abusivo comportamento della controparte che, pur avendo già prospettato, quale domanda di merito del procedimento cautelare conclusosi con il provvedimento del 12 giugno 2023, l’esclusione della socia, aveva instaurato un diverso procedimento cautelare per chiedere in via cautelare l’esclusione della socia.

Nel merito, escluso che il provvedimento reso ex art. 700 c.p.c. avesse natura di giudicato, ribadiva la correttezza del proprio operato quale amministratore, contestando, in ogni caso, che la richiesta di individuare un professionista da nominare quale liquidatore integrasse i presupposti del *periculum in mora*.

Il ricorso non merita accoglimento per carenza del presupposto del *periculum in mora*.

In primo luogo si osserva che i fatti posti alla base della domanda cautelare formulata in questo procedimento sono sostanzialmente i medesimi che hanno portato all’instaurazione del procedimento ex art. 700 c.p.c. che si è concluso con la revoca della resistente dalla carica di amministratore.

Se anche è vero, come precisato in udienza, che solo successivamente al deposito di quel ricorso, ma, in ogni caso, prima della revoca dalla carica di amministratore, la resistente ha dato seguito al rimborso dei finanziamenti dei soci e alla distribuzione degli utili¹, è anche vero che l’intenzione di procedere in tale senso era già nota al ricorrente prima del deposito di quel ricorso².

Lo stesso ricorrente, pertanto, nel mese di aprile 2023, all’atto del deposito del ricorso introduttivo del procedimento cautelare conclusosi con l’ordinanza del 12 giugno 2023, evidentemente non ha ritenuto che vi fossero motivi di urgenza tali da chiedere, in tale sede, oltre che l’esclusione della resistente dalla carica di amministratore anche l’esclusione dalla società.

In ogni caso l’unico elemento atto a fondare il *periculum in mora* di fatto prospettato dal ricorrente è quello costituito dalla allegata volontà della resistente di procedere alla messa in liquidazione della società sul presupposto dell’insanabile conflitto tra i soci con ciò impedendo alla stessa di poter agire per dichiarare l’inefficacia del contratto di compravendita contestato dal ricorrente.

Peraltro la socia resistente, ormai privata dell’amministrazione e della rappresentanza della società, non ha certamente la possibilità di procedere autonomamente alla messa in liquidazione e allo scioglimento della società.

In assenza di concorde decisione dei soci, l’esistenza della causa di scioglimento della società deve essere oggetto di accertamento giudiziale e la pendenza dell’eventuale giudizio, peraltro non ancora introdotto, non è certo preclusiva della possibilità, per la società, di agire per la dichiarazione di inefficacia del contratto oggetto di contestazione da parte dell’odierno ricorrente.

¹ In data 28 aprile 2023 mediante ufficiale giudiziario è stata effettuata offerta reale con riguardo al rimborso dei finanziamenti e all’assegnazione degli utili di spettanza del ricorrente (cfr. doc. 28 di parte ricorrente). Dallo stesso atto di evince che il rimborso e la distribuzione è stata possibile a fronte del prezzo ricavato dalla vendita del compendio.

² La missiva con la quale la resistente preannunciava l’intenzione della società di rimborsare i finanziamenti dei soci e di distribuire gli utili è del 5 aprile 2023 (cfr. doc. 15 di parte ricorrente), il ricorso del procedimento chiusosi con l’ordinanza del 12 giugno 2023 è datato 28 aprile 2023.



In conformità al principio della “ragione più liquida” quanto sopra esime da ogni ulteriore valutazione in merito al requisito del *fumus boni iuris* e della stessa possibilità di esclusione del socio in via cautelare.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminato complessità media) e delle fasi effettivamente svolte (fase introduttiva e di studio) vengono liquidate in euro 2740,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
spese liquidate come in parte motiva.

Brescia, 22 luglio 2023

Il Giudice
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

